

# Senato della Repubblica

## *Reg.Senato 17 febbraio 1971 . (Artt. 57, 151 bis)*

*Regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971 (Artt. 57, 151 bis)*

---

Publicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1971, n. 53, S.O.

Approvato dall'Assemblea il 17 febbraio 1971.

---

(...)

### **57. Pubblicità delle sedute.**

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

(...)

### **151-bis. Interrogazioni a risposta immediata.**

1. Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro competente per materia.

3. In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante del Governo, per non più di dieci minuti.

4. Un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.

5. Il rappresentante del Governo risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.

6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei Ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta <sup>(118)</sup>.

---

(118) Articolo aggiunto dall'art. 43 delle delibere 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1988, n. 282), entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione e poi così sostituito dall'*art. 7 della Del.Senato 25 febbraio 1999* (Gazz. Uff. 1° marzo 1999, n. 49), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.